

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 5 maggio 2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti C. 2994 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO


*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
INVENTORIO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Roma, - 5 MAG. 2015

AIF Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo Economia
e p.c. Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Prot. Nr. 37695
Rif. Prot. Entrata Nr. 36367
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 2994 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Verifica delle disposizioni di quantificazione.

Con riferimento al contenuto del Dossier di verifica delle quantificazioni concernente l'A.C. 2994, si osserva quanto segue.

articolo 1 (Oggetto e finalità) - Il Servizio Bilancio non evidenzia osservazioni;

articolo 2 (Piano triennale dell'offerta formativa e organico dell'autonomia). Il servizio Bilancio, con riferimento all'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, chiede ulteriori elementi in ordine alla determinazione dei predetti importi. **Al riguardo si rinvia al MIUR;**

articolo 3 (Percorso formativo degli studenti). Il Servizio Bilancio non evidenzia osservazioni;

articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio). Si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 7 prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale;

articolo 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale) Si chiedono chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse di cui al comma 6, pari ad euro 90 milioni, tenuto conto che facendo riferimento ad un esercizio già concluso dovrebbero costituire economie di spesa. Inoltre, tenuto conto che l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme già stanziato per il 2014 è suscettibile in linea di principio di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero individuate le ragioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sui predetti saldi nell'apposito prospetto riepilogativo.

Al riguardo, si rappresenta che le predette risorse risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa che accolgono le somme necessarie al funzionamento delle scuole, pertanto già scontate sui saldi di finanza pubblica. La norma prevede solo una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015 delle predette somme, tenuto conto dei risparmi di spesa che si sono ottenuti in relazione ai servizi di pulizia delle scuole.

In ordine all'opportunità di prevederne il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, si evidenzia che tale fattispecie comporterebbe un ulteriore imputo finanziario sui saldi di finanza pubblica di somme i cui effetti sono stati già scontati per l'esercizio 2014.

Infine, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale;

articolo 6 (Organico dell'autonomia) In relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine agli effetti del comma 3, si chiarisce che, per le supplenze che durano più di dieci giorni, nulla è innovato rispetto alle disposizioni vigenti (Legge 3 maggio 1999, n. 124 e Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131) e che pertanto, tenuto conto del minor ricorso complessivo alle supplenze, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono da ritenersi sufficienti a far fronte alle necessità per supplenze corrispondenti a periodi maggiori di dieci giorni.

Con riferimento invece al meccanismo di corresponsione di un differenziale di stipendio al personale supplente di che trattasi, si ribadisce che il meccanismo di corresponsione consiste in una integrazione salariale a valere sulle economie che, in fase di assestamento di bilancio, potrebbero essere trasferite, nell'ambito dei capitoli di natura stipendiale, dai piani gestionali dedicati ai trattamenti economici relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato (destinati a supplenti chiamati dalle graduatorie di istituto) ai piani gestionali dei capitoli stipendiali destinati al personale di ruolo, investito temporaneamente delle funzioni di supplente.

Con riferimento infine alla richiesta di confermare se sussiste l'onere dell'integrazione stipendiale in termini analoghi a quelli previsti per la copertura delle supplenze temporanee anche nel caso di copertura di posti vacanti e disponibili si chiarisce che la suddetta previsione normativa è di carattere generale, per cui essa deve intendersi nel senso che il personale appartenente alla dotazione organica dell'autonomia deve essere destinato a coprire prima i posti vacanti e disponibili

e solo in mancanza di essi i medesimi possono essere destinati ad esigenze organizzative o extracurricolari;

articolo 7 (Competenze del dirigente scolastico) con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ad eventuali esigenze di sostituzione dei tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, si chiarisce che nulla è innovato rispetto alla preesistente disciplina considerato che viene solo mutato il numero di soggetti destinati a tale funzione (precedentemente limitati a due) per la quale non erano stati previsti specifici oneri di sostituzione ed anzi era stato prescritto con l'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 che :“Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccsl relativo al personale scolastico”;

Con riferimento, poi, alle garanzie correlate al fatto che la prefigurata riduzione del numero di alunni per classe non abbia effetti sui risparmi che erano recati dal DPR n. 81/2009 che fissava nuovi criteri sul numero di alunni per classe, si osserva che la possibilità di operare riduzioni per classi deve tener conto (quanto meno a livello locale regionale e/o provinciale) di situazioni che non determinino alterazioni della dotazione organica (complessiva e comunque regionale): conseguentemente può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie. Vi è da aggiungere ancora che già a legislazione vigente, quindi con oneri già scontati a bilancio, l'organico di diritto può essere, anche per tali situazioni, adeguato alle situazioni di fatto;

articolo 8 (Piano straordinario di assunzioni) Il Servizio Bilancio, nel concordare sulle quantificazioni, richiede l'avviso del Governo in ordine alla mancanza di un espresso rinvio, per il piano straordinario di assunzioni, all'articolo 24.

Al riguardo si fa presente che il comma 1, secondo periodo, prevede espressamente che il piano assunzionale straordinario è riferito alla copertura dei posti vacanti e disponibili e che, in sede di prima attuazione, l'organico dell'autonomia, determinato ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, è in ogni caso incrementato (art 24, comma 1) di un determinato plafond di risorse rispetto ai limiti

corrispondenti all'organico relativo all'a.s. 2011/2012 per i posti noemali, nonché ai limiti dell'a.s. 2015/2016 per i posti di sostegno.

Pertanto, rimane assicurata la neutralità finanziaria dell'operazione di reclutamento;

articolo 9 (Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo). In relazione all'osservazione che sia stato previsto, in relazione tecnico finanziaria, un compenso al tutor incaricato della valutazione del docente in prova, senza che ciò sia previsto nella corrispondente previsione normativa, si rileva che tale situazione è una mera possibilità e non un espresso obbligo. Come precisa la relazione tecnica gli emolumenti riconoscibili al tutor sono a carico del MOF, nel caso sia interno, o delle risorse connesse al funzionamento delle scuole nel caso il personale sia esterno e, pertanto, non sono previsti specifici finanziamenti dal MIUR, in quanto tutto avviene nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

articolo 10 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente). Il servizio Bilancio richiede chiarimenti in ordine alla necessità di adottare un apposito DPCM al fine di definire l'importo da assegnare sulla carta elettronica, tenuto conto che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame sono configurati come limiti di spesa.

Al riguardo, si rappresenta che l'ammontare di spesa annua pari a 381,1 milioni di euro deriva, così come evidenziato dalla RT, dal calcolo della spesa effettiva di 500 euro, prevista dalla norma, per il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa che risulta, pertanto variabile. L'adozione del DPCM si rende necessario al fine di garantire il tetto di spesa laddove il numero dei beneficiari sia differente da quanto stimato.

Con riferimento ai commi 4 e 5, viene chiesto un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016. Al riguardo, si rinvia al MIUR.

In merito ai profili di copertura finanziaria riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione del comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale;

articolo 11 (Valorizzazione del merito del personale docente). Il Servizio Bilancio ritiene che appaiono necessari chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell'opera indicato dal

comma 2. Infatti, pur prevedendo tale norma la costituzione di un fondo, la relativa spesa è prevista a fronte di possibili pretese da parte degli interessati che non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa. Al riguardo, si rinvia al MIUR;

articolo 12 (Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti) vengono richiesti elementi informativi in ordine alla platea dei potenziali aventi diritto al risarcimento, nonché alla presumibile misura del risarcimento riconosciuto a ciascun ricorrente, al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto. Al riguardo, si rinvia al MIUR;

articolo 14 (Open data) il Servizio Bilancio osserva che, pur considerato che gli oneri previsti dalla disposizione sono configurati come limiti di spesa, sarebbe utile disporre dei dati ed elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi. Al riguardo, si rinvia al MIUR.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa connessa agli oneri di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola (comma 5), si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale;

articolo 15 (Cinque per mille) vengono richiesti chiarimenti in quanto, in base alla vigente normativa, l'inserimento di un ulteriore beneficiario cui destinare la quota del cinque per mille IRPEF sembra suscettibile, in linea di principio, di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nei rinvii alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, si segnala che il riparto delle quote del 5 per mille avviene, in ogni caso, nell'ambito delle somme iscritte sull'apposito capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, si conferma che la norma in parola, in analogia a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia, si debba intendere applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che gli effetti finanziari decorrono dall'esercizio 2016;

articolo 16 (School bonus) vengono richiesti chiarimenti in ordine alle ipotesi adottate dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, in particolare circa:

- l'ammontare delle erogazioni, che è ottenuto rivalutando al 2015 il dato relativo all'anno 2013 (in base ai dati indicati la rivalutazione risulterebbe pari al 2,7%), ed ipotizzando l'invarianza di tale valore nei successivi anni 2016 e 2017. Non sembrerebbe quindi considerato ai fini della rivalutazione l'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito

d'imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%);

- la tempistica ipotizzata rispetto alla fruizione del credito d'imposta (anno successivo a quello di maturazione) che non sembrerebbe considerare il fatto che i titolari di reddito d'impresa, potendo compensare il credito d'imposta mediante modello F24, potrebbero utilizzare il beneficio nello stesso anno in cui il credito matura. In tale ipotesi, si potrebbe determinare un effetto negativo anche per l'anno 2015.

- l'ambito soggettivo di applicazione con particolare riferimento ai "soggetti titolari di reddito d'impresa", in particolare, se con tale definizione si intenda fare riferimento sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che esercitano attività d'impresa e se, in tal caso, la stima delle erogazioni indicate dalla RT in relazione a "gli ENC ed i titolari di reddito di impresa" sia riferita anche alle società.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, con riferimento alla richiesta di chiarimenti, con nota n. 1681 del 28.4.2015, rappresenta che la relazione tecnica, ai fini dei potenziali effetti in termini di gettito, ha utilizzato i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate.

In particolare, per gli enti non commerciali, sono stati ricavati i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale o coreutica e delle università di cui all'art. 15, comma 1., lett. i-ecties; tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa. Con riferimento, invece, ai chiarimenti sulla mancata considerazione, per la rivalutazione al 2015 delle somme erogate, dell'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d'imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%), si evidenzia che i dati delle dichiarazioni dei redditi presi in esame ai fini della stima sono stati assunti come proxy delle spese dell'agevolazione. Poiché la norma esclude la possibilità di cumulabilità con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, ai fini prudenziali, la somma delle erogazioni è stata ipotizzata come ulteriore spesa rispetto a quelle già agevolate senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario. Sulla base di tale ipotesi, la stima in esame appare, quindi, improntata ad un elevato grado di prudenzialità, tale da ricomprendere anche potenziali variazioni correlate ad eventuali effetti incentivanti.

Per quanto concerne la fruizione del credito di imposta, si evidenzia che in sede di relazione tecnica non sono stati considerati effetti nel 2015 in quanto, per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti

non commerciali, principali destinatari dell'agevolazione in esame, la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente precederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni effettuate, quindi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni;

articolo 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica) Vengono richiesti chiarimenti in ordine ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, in particolare in relazione alla platea degli iscritti nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 874.000 alunni tenuto conto che il numero degli iscritti alle scuole paritarie nell'anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni. Al riguardo, **nel rinviare al MIUR**, si evidenzia che il Dipartimento delle finanze, con nota n. 1681 del 28.4.2015, ha rappresentato che, circa la prudenzialità dei dati utilizzati ai fini della stima, che gli stessi (relativi all'a.s. 2013/14) sono i dati più recenti disponibili, pubblicati sul sito de MIUR e, quindi, da ritenersi i più rappresentativi dello scenario attuale.

In ordine agli effetti di cassa, non quantificati in termini di minori entrate nell'anno 2015, sempre il Dipartimento delle finanze, con nota n. 1681 del 28.4.2015, precisa che è stata utilizzata la metodologia di prassi, che non prevede generalmente effetti di minore acconto conseguenti all'utilizzo del metodo previsionale. Occorre infatti considerare la possibilità di incorrere nelle sanzioni e nel pagamento degli interessi previsti per l'eventuale differenza di acconto non versata e, quindi, la conseguente cautela da parte dei contribuenti nell'utilizzo del metodo previsionale;

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detraibilità, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza scolastica - che la relazione tecnica valuta in 116,2 milioni di euro per il 2016 e in 66,4 milioni di euro a decorrere dal 2017 - ed all'opportunità di inserimento di un'apposita disposizione che rechi l'indicazione, formulata in termini di previsione di spesa, dell'onere derivante dalle detrazioni di cui al comma 1, si segnala che analogamente a tipologie di agevolazioni similari l'impatto sui saldi di finanza pubblica avviene in termini di minori entrate la cui quantificazione avviene nell'ambito della relazione tecnica. Si evidenzia, peraltro, che la trasformazione della disposizione in esame in norma di spesa non assicurerebbe alcun vantaggio, in termini di monitoraggio degli oneri, in quanto l'entità effettiva della minore entrata determinata dalla disposizione si conoscerà con notevole ritardo rispetto alla fruizione della detrazione, tenuto conto che occorrerà attendere che l'Agenzia delle entrate abbia completato la lettura delle dichiarazioni dei redditi presentata. **In ogni caso, si rinvia al Dipartimento delle finanze.**

Articolo 18 (Le scuole innovative)

Vengono richiesti chiarimenti riguardo alla previsione dell'utilizzo di "quota parte delle risorse" di cui al citato articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, atteso che la norma sembra prevedere l'integrale utilizzo delle medesime risorse, sia pur con una diversa scansione temporale.

Al riguardo, si segnala che l'indicazione di quota parte delle risorse appare necessaria al fine di non compromettere gli interventi eventualmente già programmati.

Inoltre, vengono richiesti chiarimenti circa la spendibilità annua delle risorse, preso atto che l'arco temporale individuato dall'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 (2014-2016) non coincide con quello richiamato dalle disposizioni in esame e atteso che il limite annuo individuato dal citato articolo 18 è pari a 100 milioni di euro. Tali chiarimenti vengono richiesti al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata ai fini dei medesimi saldi.

In merito ai profili di finanza pubblica si conferma che la spendibilità delle risorse considerate è coerente con quanto già scontato nelle previsioni. Non si determinano pertanto effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, vengono richiesti ulteriori elementi di valutazione in ordine ai seguenti punti:

- posto che il costo medio di una "nuova scuola di medie dimensioni" è quantificato nella RT in circa 5 milioni di euro, il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni stanziati dovrebbe corrispondere a 60 unità, mentre la stessa RT fa riferimento a 30 edifici;
- andrebbero inoltre indicati i parametri in base ai quali siano stati determinati i canoni da corrispondere all'INAIL.

In ordine al primo punto, si segnala che nella relazione tecnica si fa riferimento al costo di costruzione di una scuola nuova di medie dimensioni, al quale andranno sommati i costi necessari alle innovazioni di tipo architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico.

Il Servizio Bilancio chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'impatto dei canoni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli stessi vengono corrisposti all'INAIL, istituto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Al riguardo, si conferma l'impatto sui predetti saldi atteso che si tratta di somme classificate nell'ambito dei trasferimenti a pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), con riferimento all'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari complessivamente a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per la realizzazione di nuove scuole innovative, si conferma che il predetto utilizzo non compromette gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla formulazione della norma, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato e consistenti nei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), proprietario degli edifici, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale;

Articolo 19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici) in relazione ai chiarimenti richiesti sui commi 1 e 2 si rinvia al MIUR. In relazione, invece, alle richieste di chiarimento in merito all'articolo 19 (commi 3, 4 e 12 "Destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziati per l'edilizia scolastica"; comma 5 "Rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2007-2013"; commi da 7 a 11 "Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici") si conferma che l'utilizzo delle relative somme risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali;

Art. 19, comma 5, con riferimento alle richieste contenute nel Dossier, si conferma la compatibilità dell'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la restituzione all'Unione Europea di risorse comunitarie e di cofinanziamento finanziarie;

articolo 19, commi da 7 a 11 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici) in merito all'effettiva disponibilità delle risorse, si conferma che l'utilizzo delle relative somme risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali di spesa; per quanto attiene alla quantificazione delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti ed effettivamente disponibili per la programmazione, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

articolo 24, comma 1 (Limiti di spesa per incremento della dotazione organica) in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione del comma 1, recante l'indicazione dei predetti limiti di spesa nell'ambito dei quali potrà avere luogo l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale;

articolo 24, comma 3 (Copertura finanziaria) non ci sono osservazioni in ordine al comma 3, nelle quali si segnala l'opportunità di:

- specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, che reca l'istituzione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di un

fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

- riformulare la disposizione distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 1, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 24;

- integrare la disposizione prevedendo che gli oneri previsti a decorrere dal 2025, pari a 3.095,237 milioni di euro, siano annuali.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui alla lettera b), nella misura pari a 36,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 55,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 95,237 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo, di cui alla lettera c), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, si conferma che l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a carico del Fondo medesimo e che lo stesso reca le necessarie disponibilità.

In secondo luogo, ove il Servizio Bilancio segnala l'opportunità di valutare una modifica del testo prevedendo, in luogo dell'attuale formulazione della lettera c), l'introduzione di una disposizione autonoma che indichi espressamente la necessità di provvedere anche all'ulteriore copertura degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, del disegno di legge mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, nel concordare la necessità di esplicitare nell'articolo 24 comma 3 lettera c) che la copertura riguardante il Fondo è solo in termini di indebitamento e di fabbisogno, si rinvia alla Commissione l'opportunità o meno di rendere autonoma tale copertura.

Infine, in ordine alla riformulazione della denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di "Disposizioni finanziarie" anziché di "Copertura finanziaria", come attualmente previsto dal testo, non si hanno osservazioni da formulare.

articolo 24, commi da 4 a 7 (Comitato di verifica tecnico-finanziaria) il Servizio Bilancio osserva che la previsione dell'adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento con riferimento agli articoli 8, 12 e 24, comma 1, appare non coerente con la natura delle spese derivanti dalle citate disposizioni, che sono configurate dal provvedimento stesso come limiti massimi di spesa.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione non necessita di clausola di salvaguardia, atteso che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria dovrà garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa e l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del Fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12 ed evitare, in anticipo, con il monitoraggio eventuali sforamenti per gli anni successivi. Ciò posto, non risulta necessario riformulare l'onere in termini di previsione di spesa.

Infine, con riferimento al comma 6, si condivide la proposta del servizio Bilancio della Camera dei deputati di sostituire, la frase *"alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto"* con la locuzione *"alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato"*;

articolo 24, comma 2 (Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica) il Servizio Bilancio, pur preso atto della natura di limite di spesa dello stanziamento in esame, osserva che andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione e del suo sviluppo temporale (dal 2015 al 2022).

Al riguardo, si fa presente che la quantificazione e lo sviluppo temporale è stato determinato in relazione alle disponibilità rimanenti sul Fondo "Buona Scuola" ridotto degli importi relativi agli interventi previsti dal DDL in esame.

fu

Il Ragioniere Generale dello Stato

